



COMUNE DI LUZZARA

Provincia di Reggio Emilia

CONSIGLIO N. 6 del 11/02/2008

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE - ORIGINALE

DELIBERA N. 6 DEL 11/02/2008

OGGETTO:

DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE ICI E DELLA MISURA DELL'ULTERIORE DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE PER LE CATEGORIE DI SOGGETTI IN SITUAZIONE DI DISAGIO ECONOMICO E SOCIALE PER L'ANNO 2008

L'anno duemilaotto, questo giorno undici del mese di febbraio alle ore 18.30, nella Sala delle adunanze consiliari, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dal D. Lgs. nr. 267 del 18/08/2000, vennero oggi convocati a Seduta i componenti il Consiglio Comunale.

Proceduto a fare l'appello risultano presenti:

Presenti

DONELLI Dott. STEFANO	Sindaco
PERINI CESARE	Consigliere
BERNARDELLI ALESSANDRO	Consigliere
BONARETTI VALERIO	Consigliere
MARCHINI SANDRO	Consigliere
FERRI VINCENZO	Consigliere
CALDERONI RENZO	Consigliere
VENERI IVANO	Consigliere
SECCHI ROMANA	Consigliere
BERNI SIMONA	Consigliere
SCARDOVA FRANCO	Consigliere
GIRARDI ALBERTO	Consigliere
BOLONDI VASCO	Consigliere
LANFREDI MASSIMO	Consigliere
MONTANINI GRAZIANO	Consigliere
NOSARI ROBERTO	Consigliere

Tot. presenti: 16

Assenti

LUPPI Geom. FEDERICO	Consigliere
-----------------------------	--------------------

Tot. assenti: 1

ASSISTE il Segretario Comunale BOVA Dott. LUIGI il quale provvede, tramite il Vice Segretario, alla redazione del seguente verbale.

ASSUME LA PRESIDENZA il Sindaco DONELLI Dott. STEFANO, che, constatata per appello nominale la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta.

ASSISTONO alla seduta i seguenti Assessori: Semper Luciano, Bosi Luca, Terzi Elisa, Terzi Mirco, Schioli Gianpaolo.

SCRUTATORI: _____



COMUNE DI LUZZARA

Provincia di Reggio Emilia

CONSIGLIO N. 6 del 11/02/2008

OGGETTO

DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE ICI E DELLA MISURA DELL'ULTERIORE DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE PER LE CATEGORIE DI SOGGETTI IN SITUAZIONE DI DISAGIO ECONOMICO E SOCIALE PER L'ANNO 2008

Il Sindaco prima di illustrare in dettaglio la proposta di deliberazione in oggetto dichiara che i primi due punti posti all'ordine del giorno del consiglio comunale sono da stralciare in quanto diversamente da quanto comunicato dagli uffici in un primo momento, gli stessi hanno verificato che nessuna modifica va apportata al regolamento comunale sulle entrate né a quello per l'applicazione dell' I.C.I. .

A seguire il Sindaco precisa che le aliquote ICI anche per l'anno 2008 resteranno invariate e si da seguito a quanto promesso di non aumentare la tassazione a carico dei cittadini .

Il capogruppo di Sinistra Democratica Montanini Graziano chiede se per il futuro non è possibile fare uno studio per capire quale possa essere l'incidenza del gettito ICI nel caso in cui l'aliquota dal 7 per mille sia portata al 9 per mille per le case non locate. Questo perché in tanti altri Comuni tale operazione è già stata fatta .

Il Sindaco dice che si può anche pensare ad approfondire la questione posta da Montanini e chiedere all'ufficio se sia possibile fare una simulazione, una proiezione in merito .

Entra Veneri Ivano

Dopo di che

Visto il Decreto Legislativo 30.12.1992 n°504 e successive modificazioni ed integrazioni, che istituiva l'Imposta Comunale sugli Immobili (ICI) con decorrenza 1° gennaio 1993;

Visto l'art.53, c.16 della legge 388/2000, con il quale il termine per deliberare le tariffe, le aliquote d'imposta per i tributi locali e i servizi locali, compresa l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale IRPEF è stabilito entro la data di approvazione del bilancio di previsione;

Visto l'art.151, comma 1 del DLgs.267/2000, con il quale il termine ordinario per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno successivo è fissato al 31 dicembre;

Visto il D.M. 20.12.2007 con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2008 da parte degli Enti Locali è differito al 31 marzo 2008;

Visto l'art.6 c.1, del D.Lgs. 504/92, come modificato dall'art. 1 c. 156 della L. 27/12/2006 (Legge Finanziaria per il 2007), il quale attribuisce al Consiglio Comunale la competenza per la determinazione dell'aliquota I.C.I.;

Atteso che con apposita e successiva deliberazione del Consiglio Comunale verranno individuate le categorie di soggetti in situazione di disagio economico e sociale aventi diritto all'ulteriore detrazione I.C.I. per abitazione principale;



COMUNE DI LUZZARA

Provincia di Reggio Emilia

CONSIGLIO N. 6 del 11/02/2008

Visto l'art.6 comma 2 del DLgs. 504/1992, che stabilisce che l'aliquota deve essere deliberata in misura non inferiore al 4 per mille, né superiore al 7 per mille e può essere diversificata entro tale limite, con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all'abitazione principale, o di alloggi non locali;

Visto l'art.8, comma 3 del DLgs.504/1992 che stabilisce che a decorrere dal 1997 con la deliberazione dell'aliquota, l'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo può essere ridotta del 50%; in alternativa, l'importo di £. 200.000 (pari a € 103,29) stabilito al punto 2 del medesimo comma, può essere elevato fino a £. 500.000 (pari a € 258,23);

Visto l'art.30, commi 12 e 13 della Legge 488/99 trattante la disciplina tributaria delle pertinenze ai fini I.C.I., nonché la successiva Circolare Ministero delle Finanze n°23/E del 11.02.2000;

Visto l'art. 1 c.5 della Legge 24.12.2007 n. 244 (Finanziaria 2008) che modifica l'art. 8 del D.Lgs. 504/92 introducendo i seguenti commi:

“2-bis. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detrae un ulteriore importo pari all'1,33 per mille della base imponibile di cui all'articolo 5. L'ulteriore detrazione, comunque non superiore a 200 euro, viene fruita fino a concorrenza del suo ammontare ed è rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione di abitazione principale. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

2-ter. L'ulteriore detrazione di cui al comma 2-bis si applica a tutte le abitazioni ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9”.

Vista la risoluzione n. 1 del 31/01/2008 del Ministero dell'Economia e delle Finanze ad oggetto: “Imposta comunale sugli immobili (ICI). Articolo 1, commi 5 e 7 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Ulteriore detrazione per abitazione principale. Quesiti”.

Ritenuto di adottare, al fine di far fronte alle esigenze emerse nello schema di bilancio di previsione per l'anno 2008, la medesima aliquota applicata nel precedente anno e quindi un'aliquota ordinaria nella misura del 5,5 per mille ed una aliquota maggiorata nella misura del 7 per mille per gli alloggi non locati, come definiti dall'art.8, comma 1 del Regolamento per l'applicazione dell'ICI, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n°17 del 27.02.2001 e successive modificazioni ed integrazioni, che recita: “Ai fini dell'applicazione del tributo, s'intende “alloggio non locato”, l'unità immobiliare, classificata o classificabile nel gruppo A (ad eccezione della categoria A10), utilizzabile a fini abitativi, non tenuta a disposizione del possessore per uso personale diretto e, non locata né data in comodato a terzi anche non parenti se si è in presenza di un contratto di comodato registrato”;

Ritenuto di confermare la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale ad un importo di € 103,29 nel rispetto dell'equilibrio di bilancio, come previsto dall'art.8, comma 3 del DLgs.504/1992;

Ritenuto altresì di confermare la stessa detrazione pari ad €. 103,29 per le tipologie equiparate all'abitazione principale previste all'art. 15 del regolamento comunale ICI precisando che per queste fattispecie non trova applicazione l'ulteriore detrazione dell' 1,33 per mille di cui all'art. 1 c. 5 L.244/2007;



COMUNE DI LUZZARA

Provincia di Reggio Emilia

CONSIGLIO N. 6 del 11/02/2008

Ritenuto, inoltre, di confermare l'ulteriore detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale ad un importo di € 103,29 nel rispetto dell'equilibrio di bilancio come previsto dall'art. 8, comma 3 del DLgs.504/1992 alle categorie di soggetti in situazione di particolare disagio economico o sociale, che siano in possesso dei requisiti da individuarsi con successiva propria deliberazione;

Ritenuto di provvedere in merito;

Visto il DLgs.267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il vigente Regolamento per l'applicazione dell'Imposta comunale sugli immobili, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n° 17 del 27.02.2001, e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare l'art.14, rubricato "Detrazioni e riduzioni";

Acquisiti i pareri favorevoli allegati, espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1 del DLgs. 267/2000 dal Responsabile del Servizio Economico-finanziario;

Con voti favorevoli unanimi resi nei modi di legge

DELIBERA

- 1) **di confermare** per l'anno 2008 un'aliquota ordinaria dell'I.C.I. (Imposta Comunale sugli Immobili) nella misura del 5,5 per mille;
- 2) **di confermare** per l'anno 2008 un'aliquota maggiorata dell'ICI nella misura del 7 per mille per gli alloggi non locati, come definiti dall'art.8 del Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 17 del 27.02.2001, con esclusione delle relative pertinenze che vengono assoggettate all'aliquota ordinaria del 5,5 per mille;
- 3) **di confermare** per l'anno 2008 la detrazione di € 103,29 per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale e per quelle equiparate alla stessa di cui all'art. 15 del regolamento comunale per l'applicazione dell' ICI precisando che quest'ultime restano escluse dall'applicazione dell'1,33 per mille di cui all'art. 1 c.5 L.244/2007;
- 4) **di confermare** altresì per l'anno 2008 l'ulteriore detrazione per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, nella misura di € 103,29, a favore delle categorie di contribuenti in possesso dei requisiti da individuarsi con successiva deliberazione del Consiglio Comunale e nel rispetto dei criteri e delle modalità ivi riportate;
- 5) **di subordinare** l'efficacia del disposto del precedente punto 4) alla successiva approvazione da parte del Consiglio Comunale della deliberazione ivi richiamata;
- 6) **di stabilire** che l'eventuale ammontare della detrazione che non trova totale capienza nell'imposta dovuta per l'abitazione principale deve essere computato, per la parte residua, sull'imposta dovuta per le pertinenze;
- 7) **di disporre** la pubblicazione della presente deliberazione per estratto sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi del DLgs.446/1997 e successive modificazioni ed integrazioni.



COMUNE DI LUZZARA

Provincia di Reggio Emilia

CONSIGLIO N. 6 del 11/02/2008

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
DONELLI Dott. STEFANO

II SEGRETARIO COMUNALE
BOVA Dott. LUIGI

La presente deliberazione **viene pubblicata all'Albo Pretorio** per giorni 15 consecutivi al nr. del registro di pubblicazione dalal ai sensi del I° comma dell'art. 124 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, e viene trasmessa in elenco ai Capigruppo consiliari in data odierna ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000

Luzzara li

II VICE SEGRETARIO
BORGHI D.ssa ROBERTA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è stata dichiarata **immediatamente esecutiva** ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000

Luzzara li

II VICE SEGRETARIO
BORGHI D.ssa ROBERTA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta **esecutiva per decorrenza di termini** scaduti il ai sensi del 3° comma dell'Art. 134 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, per essere stata pubblicata all'Albo Pretorio per 10 giorni consecutivi, senza rilievi.

Luzzara li

II VICE SEGRETARIO
BORGHI D.ssa ROBERTA

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 267/2000 si certifica che copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal al

Luzzara li

II VICE SEGRETARIO
BORGHI D.ssa ROBERTA
